

DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 29 maggio 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE AVELLINO - Artt.26, 27 L.R. n.54 del 13/12/1985 e ss.mm.ii. Cava di calcare in località Oppido - Balzata del Comune di Lioni (AV). Società Unipersonale Rising House s.r.l. ex Iuliano Inerti s.a.s. Amm. Unico Iuliano Pietro Antonio. Apposizione sigilli.**

**PREMESSO che:**

- In data 15/05/2001 con decreto Dirigenziale n. 1201, il sig. Iuliano Mario, nato a Nusco il 14/08/1940 e residente a Lioni (AV) alla c/da Cerrete n. 460, nella qualità di Amministratore unico della ditta Iuliano Inerti S.a.s., in accoglimento della istanza datata 24/06/1986, prodotta ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. 54/85, è stato autorizzato alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietrame calcareo distinta in catasto al fg. 22 partt. 258, 259, 349, 329, 169 e 170 e part. 84 del fg. 28 per una superficie complessiva di mq. 48.200, sita in località Oppido – Balzata del Comune di Lioni, con scadenza giugno 2006;
- Successive Ordinanze di sospensione del TAR Campania – Salerno sono intervenute in ordine alla superficie consentita per la coltivazione, fermo restando il termine di scadenza dell'autorizzazione al giugno 2006;
- Con Decreto Dirigenziale n. 69 del 31/05/2006 questo Settore ha autorizzato la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione da "Iuliano Inerti s.a.s." a "Società Unipersonale Rising House s.r.l.", a seguito di richiesta di voltura presentata con nota dell'8/06/2005, acquisita al prot. in data 09/06/2005 al n. 0500640;
- Fermo restando quanto sopra, con Decreto Dirigenziale n. 8 del 17/01/2007 e successivo n. 19/2007, la società suindicata è stata autorizzata alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in località "Oppido Balzata" del comune di Lioni su terreni di proprietà;
- Dato atto dell'intervenuta perdita di efficacia dell'autorizzazione alla coltivazione al Giugno 2006, termine prorogato al 31.03.2007 dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, con D.D. n. 165 del 3/12/2007 è stata confermata la perdita di efficacia dell'autorizzazione e disposta l'esecuzione dei soli lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale, previa presentazione di un idoneo ed aggiornato progetto a norma di legge, nonché l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso nel rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto Dirigenziale n. 8/2007.

**CONSIDERATO che:**

- In sede di sopralluogo effettuato da tecnici di questo Settore in data 14/03/2008 (verbale n. 16/08) è stato riscontrato quanto segue:  
*"Allo stato l'attività di coltivazione non è stata sospesa unitamente all'impiego dei macchinari ed impianti di frantumazione..... Sull'area di cava individuata dalla part. n. 84 del foglio n. 28 sono stati rilevati lavori di scavo e coltivazione eseguiti mediante un escavatore cingolato ed una pala meccanica gommata unitamente al funzionamento dell'impianto di frantumazione, ubicato a valle sull'area di cava".*
- L'esercizio dell'attività di coltivazione oltre il termine temporale autorizzato con decreto Dirigenziale n. 1201 del 15/05/2001, al 30/06/2006, prorogato al 31/03/07 giusto art.89 comma 16 del PRAE, ed in violazione al disposto del D.D. di questo Settore n. 165 del 03/12/2007 configura attività di cava abusiva.

**DATO ATTO** che:

- con nota raccomandata A.R. n. 253442 del 21/03/2008 questo Settore ha disposto la immediata sospensione dell'attività di coltivazione abusivamente in essere unitamente al funzionamento degli impianti ubicati nel perimetro di cava, rimettendo a successivi provvedimenti amministrativi gli adempimenti di cui agli art. 27 e 28 della L.R. 54/85;
- con nota acquisita al prot. n. 276778 del 31.03.2008, la Società Unipersonale Rising House s.r.l. ha eccepito quanto segue:
  - a) l'attività di cava al massimo può ritenersi sospesa ma non cessata, stante la necessità dei lavori di sistemazione della frana e di recupero ambientale;
  - b) l'avvenuta sospensione in sede giudiziale del PRAE rende ingiustificato l'atto consequenziale di sospensione;
  - c) l'impianto esistente nel perimetro di cava ha un carattere autonomo rispetto all'attività di cava; inoltre l'impianto è necessario per i lavori di sistemazione della frana; infine esso è essenziale per l'esistenza dell'attività di impresa ed è stato installato prima dell'autorizzazione all'attività di cava;
- con nota acquisita al prot. n. 336408 del 17.04.2008 la Società Unipersonale Rising House s.r.l. ha ulteriormente rilevato che:
  - d) nessuna attività di coltivazione è stata posta in essere sino alla notifica dei vari provvedimenti interdittivi; tanto sarebbe riscontrabile in considerazione sia del sequestro penale in atto sulla particella n. 84, sia della circostanza che la medesima fa parte dell'area in frana non accessibile, sia, infine, del fatto che trattasi di terreno non calcareo;

**CONSIDERATO**, nel merito di ciascuno dei rilievi formulati, rispettivamente, quanto segue:

- a) stante l'intervenuta scadenza del termine dell'autorizzazione alla coltivazione, al giugno 2006, prorogato al 31.03.2007 dal PRAE, non sussiste dal 31.03.2007 alcun titolo alla ulteriore coltivazione, ma esclusivamente l'obbligo di legge alla ricomposizione ambientale previa approvazione del relativo progetto, nonché alla sistemazione della frana esistente;
- b) l'annullamento del PRAE non incide sulla questione, stante la scadenza dell'autorizzazione n. 1201/2001 al giugno 2006; a margine, si rileva, ancorché per quanto esposto non sia necessario, che con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2327 del 29/04/2008 è stata sospesa la sentenza del TAR Campania – Napoli n. 686/2008 di annullamento del PRAE;
- c) l'autorizzazione n. 1201/2001, ai sensi dell'art. 5 L.R. 54/85 e s.m.i., ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava e i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava; pertanto, scaduto il termine dell'autorizzazione, sono inibiti la coltivazione e l'uso degli impianti ubicati nel perimetro di cava;
- d) La coltivazione abusiva contestata risulta dagli accertamenti esperiti, anche con rilievo fotografico, nel corso del sopralluogo eseguito in data 14.03.2007, con la scorta di planimetria catastale, di un rilievo-plano-altimetrico e di ortofoto, estratta dal PRAE; essa interessa la particella n. 84 del foglio 28, così come catastalmente delimitata all'atto dell'autorizzazione 1201/2001, che presenta consistenza maggiore dell'area sottoposta a sequestro e dell'area in frana.

**RITENUTO** che, per i motivi sopra esposti:

- ricorrono gli estremi di applicazione dell'art. 27 della L.R. 54/85 e s.m.i., per accertata inadempienza della società Unipersonale Rising House s.r.l. al provvedimento di sospensione, con apposizione dei sigilli all'intera area di cava ed al macchinario esistente nel luogo, con la esclusione dell'area per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso autorizzato con il D.D. 8/2007 e successivi, come individuata nella planimetria di progetto con linea tratteggiata (perimetro frana), nonché l'esclusione della pista strettamente necessaria per il raggiungimento dell'area innanzi indicata, con accesso dalla limitrofa area di cava ex SICES;

- ricorrono, altresì, gli estremi di applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., trattandosi di lavori di coltivazione abusiva, in quanto in assenza di autorizzazione ex L.R. 54/85 e s.m.i.;
- corre l'obbligo per la ditta in argomento, dell'adozione dei necessari provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi del DPR 128/59, mediante la recinzione dell'area e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica incolumità.

### VISTO

- il D.P.R. 14/1/1972 n. 2
- il D.P.R. 24/7/1977 n. 616;
- il D.P.R. 9/4/1959 n. 128;
- la L.R. 13/12/1985 n. 54 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25/11/1996 n. 624;
- la Legge 07/08/1990 n. 241;
- la delibera di delega n. 3153 del 12/5/1995;
- il D.P.G.R.C. n. 7018 del 21/7/95;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 della Commissione ad Acta di approvazione P.R.A.E. e succ. Ordinanza n. 12 del 06/07/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio cave del Servizio 03, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo, ed in conformità degli atti di delega per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 38/bis della L.R. 54/85 e s.m.i.

### DISPONE

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale:

ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della L.R. 13/12/85 n. 54 e s.m.i., l'apposizione dei sigilli all'intera area di cava, con la esclusione dell'area individuata per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso autorizzato con D.D. 8/2007 e successivi atti.

### ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale:

alla ditta "Società Unipersonale Rising House s.r.l.", rappresentata dal sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28, nella qualità di amministratore unico e proprietario dei suoli

- ai sensi dell'art. 26 L.R. 54/85 e s.m.i., la sospensione dell'attività estrattiva sull'intera area di cava.
- ai sensi dell'art. 27 L.R. 54/85 e s.m.i., la recinzione dell'area di cava, nel termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto, ai fini l'apposizione dei sigilli da parte di questo Settore all'area nonché al macchinario esistente sul luogo con la esclusione dell'area individuata per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso autorizzato con D.D. 8/2007 e successivi atti e individuata nel planimetria di progetto con linea tratteggiata (perimetro frana), nonché l'esclusione della pista strettamente necessaria per il raggiungimento dell'area innanzi indicata, con accesso dalla limitrofa area di cava ex Sices;

Per l'apposizione sigilli all'area indicata ed al macchinario esistente sul luogo, si incarica il funzionario in servizio presso lo scrivente Settore, cui è già affidata la vigilanza ex L.R. 54/85 e

ss.mm.ii., dopo l'avvenuta notifica del presente decreto al Sig. Iuliano Pietro Antonio, nella qualità sopra indicata;

- ai sensi degli artt. 114 e 46 del D.P.R. 128/59, per ragioni di sicurezza, *ad horas*, la completa recinzione e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica incolumità, con l'obbligo di comunicare a questo Settore l'avvenuto adempimento entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto;
- ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., il ripristino dei luoghi o, se non sia possibile, la ricomposizione ambientale, sulla scorta di idoneo progetto, comprensivo degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), g), i), l) dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., nonché di tutta la normativa in genere vigente sulla materia, da inoltrare a questo Settore per l'autorizzazione nel termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, nelle modalità previste dalla L.R. 54/85 e s.m.i.; tanto solo e soltanto se il progetto prodotto ed acquisito al prot. n. 314486 del 10/04/2008, non risulti aggiornato allo stato attuale dei luoghi e fermo restando quanto disposto con il DD n.165 del 03/12/2007.

### INFORMA

la ditta Società Unipersonale Rising House s.r.l., rappresentata dal sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28, nella qualità di amministratore unico e proprietario dei suoli

- che, in caso di inadempienza, questo Settore attiverà le procedure previste dalla L.R. 54/85 e s.m.i. anche al fine di conseguire il recupero ambientale dell'area in danno, con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti;
- che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.
- che, con ulteriore provvedimento, si adotteranno le determinazioni relative all'intimazione del pagamento, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., della sanzione amministrativa per accertata attività di coltivazione abusiva nella porzione di particella n. 84 del foglio di mappa n. 28 del comune di Lioni;

Il presente provvedimento è inviato:

- Al Sindaco del Comune Lioni (AV), perché disponga la notifica al Sig. Iuliano Pietro Antonio nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28;
- al Sindaco del Comune di Lioni (AV) per la pubblicazione all'albo pretorio;
- Al Comune di Lioni, per conoscenza e norma;
- Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;
- Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- Alla Comunità Montana "Alta Irpinia" Calitri;
- Al Settore Tecnico Amministrativo Prov.le delle Foreste S. Angelo di Lombardi;
- Al Comando Stazione Carabinieri Lioni;
- Al Comando Tenenza della Guardia di Finanza S. Angelo dei Lombardi;
- Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Autonomo Lioni;

- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi;
- Alla Regione Campania - Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere - Centro Direzionale Isola A/6- Napoli;
- Alla Regione Campania, Coordinatore A.G.C. Lavori Pubblici via De Gasperi, 28 Napoli;
- Alla Regione Campania Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione, via S. Lucia, 81 – Napoli.

Per il Presidente della Giunta Regionale  
Il Dirigente del Settore  
*Ing. Celestino Rampino*